PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 20

Esibizione della ricevuta di pagamento

I comuni possono prescrivere, con apposita deliberazione dei consigli comunali, che per l'ottenimento di alcuni o di tutti i servizi a domanda individuale o per il rilascio ed il rinnovo di licenze di esercizio e di autorizzazioni di competenza comunale, i richiedenti presentino copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa sui servizi comunali.

Versione in vigore dal 2 maggio 1986, non più in vigore dal 2 luglio 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133
Titolo	II — Tassa per i servizi comunali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-133-1986/art-20-esibizione-della-ricevuta-di-pagamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it